



**Istituto
Martino
Martini**

Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico Sportivo
Liceo Scientifico Internazionale delle Scienze Applicate 4 anni
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale
Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing (diurno e serale)
Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica - Conduzione del Mezzo Aereo
Centro Educazione degli Adulti (EdA)



Via G. Perlasca, 4 38017 - Mezzolombardo (Trento) - Fax 0461 601470 - Tel. 0461 601122 Cod.Fisc.80015240221
segr.martini.mezzolombardo@scuole.provincia.tn.it - martini@pec.provincia.tn.it

Mezzolombardo, 17 Dicembre 2018

DETERMINAZIONE N° 90

Oggetto: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);
- Le disposizioni prevedono inoltre che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che:

- si è tenuti alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- si è ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD tra le istituzioni scolastiche o formative provinciali che aderiscano al servizio in base a quanto comunicato dalla Provincia autonoma di Trento, che ha espresso la disponibilità alla fornitura del servizio di RPD fino al 31 agosto 2019 nell'ambito dell'attività istituzionale a favore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, quali enti strumentali disciplinati dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- le competenze assegnate all'Ufficio supporto giuridico del sistema scolastico ed educativo provinciale, facente parte del Dipartimento della conoscenza, Servizio infanzia e istruzione del primo grado della Provincia autonoma di Trento, comprendono il supporto e la consulenza giuridico-legale alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo anche sulla normativa in materia di trattamento dei dati personali, come stabilito da ultimo dalla declaratoria approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 395 del 13 marzo 2017;
- la Provincia autonoma di Trento è in possesso dei requisiti previsti dal capo IV, sezione 4, del RGPD, e del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

la Provincia autonoma di Trento Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'istituzione scolastica di cui si è dirigente, incaricandola, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'istituzione scolastica che si impegna:

- a) a dare al proprio personale le indicazioni necessarie al fine di assistere il RPD nell'esecuzione dei propri compiti;
- b) a non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle proprie funzioni;
- c) a garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza;

DETERMINA

1. di designare la Provincia autonoma di Trento - direttore dell'Ufficio supporto giuridico del sistema scolastico ed educativo provinciale come Responsabile dei dati personali (RPD) per l'istituzione scolastica fino al 31 agosto 2019;
2. che la denominazione e i dati di contatto del RPD di seguito indicati:

Provincia autonoma di Trento
Dipartimento della conoscenza
Direttore dell'Ufficio supporto giuridico del sistema scolastico ed educativo provinciale
Via Giuseppe Gilli, 3 – 38121 Trento (TN)
Telefono : +39 0461 497250
Fax: +39 0461 497216
e-mail: supporto.giuridico.scuola@provincia.tn.it
PEC: serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

3. Siano resi disponibili sul proprio sito internet istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
(*prof.ssa Tiziana Rossi*)
Tiziana Rossi

